

REGOLAMENTO (UE) N. 848/2010 DELLA COMMISSIONE

del 27 settembre 2010

che deroga, per la campagna di commercializzazione 2010/2011, all'articolo 63, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le date previste per comunicare il riporto di zucchero eccedente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 85, lettera c), in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 63, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1234/2007, ogni impresa che abbia deciso di riportare alla produzione della campagna di commercializzazione successiva tutta o parte della produzione di zucchero eccedente, deve informare della propria decisione lo Stato membro interessato entro una data stabilita dallo Stato membro stesso, nei limiti stabiliti dall'articolo in questione.
- (2) Per facilitare l'offerta dello zucchero fuori quota sul mercato dell'UE, cosa che consentirebbe alle imprese di rispondere a cambiamenti imprevisti della domanda negli ultimi mesi della campagna di commercializzazione 2010/2011, è necessario dare agli Stati membri la

possibilità di stabilire date posteriori entro le quali le imprese devono comunicare la quantità di zucchero eccedente che deve essere riportata.

- (3) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga all'articolo 63, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1234/2007, per la campagna 2010/2011 le imprese che abbiano deciso di riportare alla campagna di commercializzazione successiva quantitativi di zucchero, ai sensi dell'articolo 63, paragrafo 1, di detto regolamento, ne informano lo Stato membro interessato entro una data da stabilirsi da parte dallo stesso tra il 1º febbraio e il 15 agosto 2011.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1º ottobre 2010 e fino al 30 settembre 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 settembre 2010.

*Per la Commissione**Il presidente*

José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

